



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Ufficio Speciale

“Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI PULIZIA, SERVIZI INTEGRATI E SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO SANITARIO
PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
NUMERO DI GARA ANAC 6887860

Verbale n. 01 del 09.02.2024

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 11.00, presso i locali dell’Assessorato dell’Economia – Ufficio Speciale CUC - via Notarbartolo, 17- 90141 Palermo, la dott.ssa Leila Teresa Scarpulla, in qualità di Presidente della Commissione di gara ha avviato la seduta riservata.

Premesso che:

- con D.A.S. n. 2117 del 30 ottobre 2017 la Regione Siciliana ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per un importo complessivo di € 227.686.423,23 (di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), suddivisa in 10 lotti territoriali;
- con D.A.S. n. 2393 del 9.10.2019 rettificato dal D.A.S. n. 2408 dell’11.10.2019 con cui la gara è stata aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza per un importo complessivo pari a euro 205.021.281,21;
- avverso il Decreto di aggiudicazione della gara in oggetto venivano proposti i ricorsi al T.A.R. Palermo della Dussmann (n.r. 2476/2019, 2477/2019, 2478/2019, 2480/2019, 2481/2019, 2482/2019) e dalla Rekeep, prima Manutencoop Facility Management (n.r. 2709/2019, 2710/2019, 2711/2019, 2712/2019, 2715/2019, 2732/2019), cui sono seguiti i ricorsi incidentali delle ditte Euro & Promos e Ferco;
- i predetti contenziosi sono stati definiti con le sentenze della sezione I, T.A.R. Palermo, n. 1296 (quelli introdotti dalla Dussmann) e n. 1297 del 20.4.2021 (quelli introdotti dalla Rekeep);
- a seguito della diffusione, a mezzo stampa, dei fatti per i quali è stato avviato il procedimento n. R.G. 16541/2017, R.G. G.I.P. n. 11630/2017, adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di più soggetti, tra i quali il dirigente responsabile *pro tempore* della Centrale Unica di Committenza ed altri soggetti operanti per conto di alcune ditte partecipanti a due procedure centralizzate, l’Ufficio speciale ha inoltrato apposito quesito all’Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine all’opportunità di adottare, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., provvedimenti

Two handwritten signatures are present. The signature on the left is a stylized 'R' and 'Z'. The signature on the right is a stylized 'S'. A small number '1' is located at the bottom right of the signatures.

in autotutela con riferimento alla procedura di gara *de qua*;

- la sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n. 1296 del 20.4.2021 accoglieva le doglianze della società Dussmann s.r.l. fondate sulle risultanze del procedimento penale n. 16541/17 RGNR - inchiesta “sorella sanità”, ritenendo come la gara *de qua* fosse stata pilotata dal Presidente della Commissione e da uno dei commissari a favore di tre operatori (PFE S.p.s., RTI Ferco ed Euro & Promos), risultati aggiudicatari di nove lotti su dieci;

- nella sentenza risultava che ditte aggiudicatarie di tutti i lotti di gara avevano violato il predetto Patto di Integrità;

- con sentenza del T.A.R. Palermo, sez. I, n. 1297 del 20.4.2021 i ricorsi proposti dall'altra ricorrente sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, stante che “*l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non arrecherebbe alcuna utilità alla società ricorrente, che non sarebbe ammessa alla stipulazione del contratto o alla eventuale riedizione della gara, proprio in ragione degli effetti preventivi diretti dell'interdittiva ANAC*”;

- il D.D. n. 62 del 10.5.2021, che, in esecuzione della sentenza n. 1296 del 20.4.2021, Sez. I, T.A.R. di Palermo, escludeva dalla graduatoria della procedura di interesse per gli Enti del S.S.R. le ditte PFE, Euro & Promos e Ferco e annullava le relative aggiudicazioni procedendo ad assegnare i dieci lotti rimasti scoperti “in favore delle ditte che seguono in graduatoria” con la conseguente aggiudicazione di quattro lotti in favore della Dussmann s.r.l., quattro lotti in favore della Rekeep ed altri due in favore della RTI Markas;

- il D.D. n. 62 del 10 maggio 2021 è stato oggetto di plurimi ricorsi innanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo tra cui il ricorso proposto dalla società Papalini s.p.a volto ad ottenere la riedizione totale della gara;

- a sostegno del ricorso la società Papalini deduceva che la scelta operata dalla C.U.C. (scorriamento della graduatoria) doveva ritenersi errata in quanto non teneva conto della circostanza che la sentenza n. 1296/21 del Tar aveva accertato la grave violazione del principio di imparzialità e *par condicio* a opera della Commissione di gara così che doveva considerarsi alterato il complessivo giudizio espresso dai commissari in riferimento a tutti i concorrenti. La C.U.C. avrebbe dovuto, pertanto, attivare, anche in autotutela, un procedimento volto all'annullamento dell'intera gara e alla sua ripetizione a partire dalla presentazione delle offerte, o, comunque, alla rinnovazione parziale degli atti di gara, a partire da quello viziato con la conseguente nomina di una nuova commissione, volta ad assicurare che la rivalutazione delle offerte sia svolta in condizioni di assoluta imparzialità e indipendenza;

- le società Euro&Promos, Ferco e PFE notificavano l'appello per la riforma della sentenza del Tar sopra citata innanzi al C.G.A.R.S;

- con sentenza n. 32/2022, il giudice di appello accoglieva parzialmente gli appelli formulati da PFE, Ferco e Euro&Promos, riformando la sentenza di primo grado, ritenendo indispensabile che l'amministrazione, prima di disporre l'esclusione dalla procedura di gara, procedesse a un'autonoma valutazione sui fatti che risultavano dall'indagine penale;

- con la nota prot. 581 del 3 febbraio 2022, la C.U.C. avviava il procedimento, ordinato dal CGA, volto a rivalutare autonomamente l'incidenza dei fatti di rilievo penale sulle candidature di PFE, Ferco e Euro&Promos;

- con D.D. 80 de 6 luglio 2022 e D.D. 84 del 20 luglio 2022 la CUC concludeva il procedimento di rivalutazione. Con i predetti decreti, la CUC: - disponeva l'esclusione di PFE; - prendeva atto della rinuncia alle risultanze della gara da parte di Euro&Promos e R.T.I. Ferco; - confermava la graduatoria di gara indicata con il D.D. 62/2021 e l'aggiudicazione dei lotti in favore di Dussmann, Rekeep e Markas. La C.U.C. riteneva meritevole di esclusione per violazione del patto di integrità la PFE, stante la “*responsabilità del legale rappresentante della società PFE in ordine ai fatti di reato a lui ascritti ai capi 15 e 16 dell'imputazione, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione ed il fatto di corruzione aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.*” e dunque confermava in tal senso il D.D. n. 62/2021. Viceversa, con riferimento alle altre due società, riteneva che dalla pronuncia di condanna emessa dal G.I.P. “*non si rinvengono profili di diretta responsabilità, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ad alcun titolo,*



delle società Euro & Promos e Ferco e dei soggetti delle stesse società nelle qualità richieste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016";

- la C.U.C. rettificava il D.D. n. 62/2021 nella parte in cui disponeva l'esclusione delle due società, ma lo confermava quanto alle graduatorie in precedenza formate, perché sia Euro&Promos sia Ferco avevano rinunciato alla commessa;

- in data 5 settembre 2022, la Papalini formulava motivi aggiunti di ricorso avverso i D.D. 80/2022 e 84/2022, deducendo doglianze sovrapponibili a quelle rilevate con il ricorso introduttivo, unitamente a vizi autonomi, e muovendo critiche anche gli atti ed ai pareri negli stessi richiamati (pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e del Comitato dei Garanti);

- si costituivano nel giudizio di primo grado, oltre alle amministrazioni intime, la Presidenza della Regione Sicilia e l'Assessorato Regionale Economia - Ufficio Speciale Centrale Unica Committenza acquisizione di beni e servizi, anche le controinteressate Dussmann s.r.l., Rekeep s.p.a., Markas s.r.l., PFE s.p.a., Euro&Promos s.p.a., Fercos.r.l. Tutte chiedevano il rigetto del ricorso proposto dalla Papalini formulando alcune eccezioni in rito, in particolare relative alla presunta tardività del ricorso principale;

- con la sentenza n. 3386/2022, pubblicata in data 28.11.2022, la Sez. I del T.A.R. Palermo accoglieva parzialmente il ricorso ed i motivi aggiunti di ricorso formulati da Papalini; la sentenza, riteneva fondato il motivo con cui la Papalini *"lamenta la mancata valutazione da parte dell'amministrazione del possibile conflitto d'interessi in cui versavano alcuni componenti della commissione, emergente all'esito del giudizio penale richiamato e mai attenzionato dalla stazione appaltante né nel provvedimento n. 62/21 né in quelli di conferma nn. 80 e 84 del 2022"* nonché il motivo *"con cui la ricorrente evidenzia che tale onere istruttorio e motivazionale fosse in realtà demandato alla C.U.C. anche dalla sentenza del CGA n. 32/22"*;

- alla luce di tale motivazione, il T.A.R. Palermo ordinava all'Amministrazione di attivare un procedimento di riesame volto a valutare *"se il vizio di composizione della commissione, accertato in sede penale, possa aver inficiato la bontà delle valutazioni di tutte le offerte presenti nella gara e, di rimando, pregiudicato l'oggettività della valutazione della commissione anche con riferimento alle altre ditte partecipanti, e non solo alle tre direttamente coinvolte PFE, FERCO e Euro&Promos"* ritenendo al contempo opportuno *"non modificare lo stato degli attuali affidamenti, quantomeno fino alla definizione del procedimento di riesame ordinato all'amministrazione resistente con la presente sentenza"*;

- con ricorso notificato in data 28.12.2022, la Dussmann proponeva appello verso la sentenza del T.A.R. Palermo n. 3386/2022, chiedendo al C.G.A.R.S., in riforma della pronuncia di prime cure, di dichiarare irricevibili, inammissibili e comunque infondati il ricorso n. 1142/2021 R.G. ed i motivi aggiunti di ricorso proposti da Papalini;

- in data 30.12.2022, Rekeep notificava l'appello incidentale della sentenza, formulando le medesime conclusioni svolte da Dussmann;

- la sentenza veniva impugnata in via incidentale anche da Papalini in data 27.01.2023, la quale domandava l'annullamento integrale della procedura di gara;

- il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 356 del 23 maggio 2023, ha accolto l'appello incidentale proposto dalla società Papalini S.p.a. ed ha disposto l'annullamento della nomina della Commissione di gara evidenziando la conseguente necessità di procedere a una nuova valutazione delle offerte di tutti gli operatori economici in gara;

- il C.G.A.R.S. ha ulteriormente statuito che *"Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e al fine di dare continuità al servizio, il Collegio ritiene opportuno non imporre alcuna modifica dello stato degli attuali affidamenti (fermi restando gli ordinari poteri amministrativi di determinarsi in senso diverso) fino alla conclusione del procedimento di riesame delle offerte presentate dagli operatori economici a opera della nuova nominanda commissione (ovvero fino all'espletamento della nuova gara, se così dovesse discrezionalmente determinarsi la p.a.), ma comunque per non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente sentenza"*;

- con nota prot. n. 36957 del 30.06.2023 l'Assessorato alla salute, Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, nella persona del Dirigente Generale, ha individuato la dott.ssa Leila Teresa Scarpulla quale Presidente della Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario



3

Regionale;

- Con D. D. n. 204 del 16 novembre 2023 è stata designata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2011 con le modalità dell'art. 12 del D.P. n. 13 del 31/01/2012, la Commissione giudicatrice per il riesame delle offerte presentate dagli operatori economici nell'ambito della procedura di gara aperta *"per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale"* per un importo complessivo di € 227.686.423,23 (di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), suddivisa in 10 lotti territoriali.

Ciò premesso

Il Punto Ordinante dichiara aperta la seduta

La Commissione di gara, così costituita:

- ✓ **Dott.ssa Leila Teresa Scarpulla**, Dirigente Amministrativo ASP Caltanissetta;
- ✓ **Avvocato Barbara Garascia**, componente esperto in materie giuridiche;
- ✓ **Ingegnere Giuseppe Lumera**, componente esperto tecnico;

In primo luogo la commissione prende atto della documentazione agli atti entrando nel portale a mezzo delle credenziali del Presidente.

Prende atto altresì del Disciplinare di gara ed in particolare degli allegati E ed F aventi ad oggetto i criteri di valutazione.

Determina specificatamente di procedere alle valutazioni per singolo lotto.

Fissa prossima seduta per giorno 16- 02-2024 alle ore 9,00.

Il presente Verbale viene chiuso alle ore 12,50

Del che è stato redatto il presente verbale composto da pagine 4 progressivamente numerate che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa Leila Teresa Scarpulla 
I Componenti
Avvocato Barbara Garascia 
Ingegnere Giuseppe Lumera 